



# *Prefettura di Roma*

AREA VII – CONSULTAZIONI ELETTORALI

FAX

ROMA, 13 MARZO 2006

AI SIGG.RI SINDACI E COMMISSARI DEI  
COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA

- LORO SEDI-

**CIRC.N. 25/ 2006 – PROT.N.20378**

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006.

- ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI, DEI PORTATORI DI HANDICAP, DEI RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO PER ANZIANI O CRONICARI E DEI TOSSICODIPENDENTI DESENTI PRESSO COMUNITA' O STRUTTURE RIABILITATIVE.
- VOTO DOMICILIARE

IN VISTA DELLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL 9 E 10 APRILE 2006, PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA SI INVITANO CORTESEMENTE LE SS.LL. A SENSIBILIZZARE I PRESIDENTI DI SEGGIO AFFINCHÉ AGEVOLINO, CON OGNI MEZZO, LA VOTAZIONE DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI, IN CONFORMITÀ ALLA LEGGE 15 GENNAIO 1991, NUMERO 15, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

I PREDETTI ELETTORI, INVERO – QUALORA LA SEDE DELLA SEZIONE IN CUI SONO ISCRITTI NON SIA ACCESSIBILE MEDIANTE SEDIA A RUOTE- POSSONO ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO IN UN'ALTRA SEZIONE COLLOCATA IN UNA SEDE GIÀ ESENTA DA BARRIERE ARCHITETTONICHE.

SI RAMMENTA, ALTRESÌ, CHE IL PRESIDENTE DEL SEGGIO IN CUI I PREDETTI ELETTORI SI PRESENTERANNO A VOTARE DOVRÀ – PRIMA DI CONSEGNARE LORO LA SCHEDA – ACCERTARSI CHE I MEDESIMI SIANO IN POSSESSO DELLA TESSERA ELETTORALE E DI UNA ATTESTAZIONE MEDICA PRECEDENTEMENTE RILASCIATA DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE ANCHE AD ALTRI FINI, O DI COPIA AUTENTICA DELLA PATENTE SPECIALE DI GUIDA, PURCHÉ RISULTI DALLA DOCUMENTAZIONE ESIBITA L'IMPOSSIBILITÀ O LA CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE GRAVEMENTE RIDOTTA.

CON L'OCCASIONE, SI PRECISA CHE LE SEDI E LE SEZIONI ELETTORALI ESENTI DA TALI BARRIERE DOVRANNO ESSERE OPPORTUNAMENTE CONTRASSEGNAE E ARREDATE, IN CONFORMITÀ ALLE PRESCRIZIONI NORMATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 15 GENNAIO 1991, NUMERO 15, SOPRACITATA.

AL RIGUARDO, SI RICHIAMANO LE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CUI ALL'ART. 42, COMMA 5, DELLA LEGGE 30 MARZO 1957, N.361, COME SOSTITUITO DALL'ART. 2, COMMA 1, DELLA LEGGE DEL 16 APRILE 2002, N.62, IN VIRTÙ DEL QUALE OGNI SALA DELL'ELEZIONE – SALVI I CASI IN CUI VENGA PROVATA L'IMPOSSIBILITÀ LOGISTICA - DEVE AVERE QUATTRO CABINE, DI CUI UNA DESTINATA AI PORTATORI DI HANDICAP.

CODESTI COMUNI, IN OGNI CASO, DOVRANNO ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZARE – CON I MEZZI RITENUTI PIÙ IDONEI - L'ELENCO DELLE SEZIONI ELETTORALI ESENTI DA BARRIERE ARCHITETTONICHE.

SI RAMMENTA, INOLTRE, CHE – ALLA LUCE DEL DISPOSTO NORMATIVO DI CUI ALL'ART. 29 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, CHE TUTELA GLI ELETTORI PORTATORI DI "HANDICAP"- CODESTI COMUNI, IN OCCASIONI DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI, DOVRANNO ORGANIZZARE SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO, AL FINE DI RENDERE PIÙ AGEVOLE IL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGGI DA PARTE DEI PREDETTI ELETTORI; IN TALE OTTICA, LE SS.LL. SONO PREGATE VIVAMENTE DI PREDISPORRE E PUBBLICIZZARE ADEGUATAMENTE UN EFFICIENTE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO.

INVERO, LA STESSA NORMA DI CUI ALL'ART. 29 DELLA CITATA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, PREVEDE CHE UN ACCOMPAGNATORE DI FIDUCIA – CHE RISULTI ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI - SEGUA IN CABINA L'ELETTORE HANDICAPPATO IMPOSSIBILITATO AD ESERCITARE AUTONOMAMENTE IL DIRITTO DI VOTO.

AL RIGUARDO, SI PRECISA CHE DEVONO INTENDERSI "ELETTORI PORTATORI DI HANDICAP" ANCHE LE PERSONE CON HANDICAP DI NATURA PSICHICA, ALLORQUANDO LA CONDIZIONE DI CIASCUNA

DI LORO COMPORTI UNA MENOMAZIONE FISICA CHE INCIDA SULLA CAPACITA' DI ESERCITARE MATERIALMENTE IL DIRITTO DI VOTO.

COME GIA' RAPPRESENTATO CON PRECEDENTI CIRCOLARI (N.3 DEL 3 MARZO 2003 E N. 11 DEL 31 MARZO 2003), LA LEGGE 5 FEBBRAIO 2003, N. 17, RECANTE : "NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVE INFERMITA'", NEL MODIFICARE L'ART. 55, COMMA 2, DEL D.P.R. 30 MARZO 1957, N. 361 HA AMPLIATO LA FACOLTA' DI SCELTA DEL SUDDETTO ACCOMPAGNATORE, CHE IL DISABILE POTRA' INDIVIDUARE FRA GLI ELETTORI DI OGNI COMUNE DELLA REPUBBLICA E NON SOLO ESCLUSIVAMENTE TRA GLI ELETTORI DELL'ENTE LOCALE OVE E' UBICATO IL SEGGIO.

L'ACCOMPAGNATORE PRESCELTO POTRA' ESERCITARE LA SUDDETTA FUNZIONE UNA SOLA VOLTA, ED IL PRESIDENTE DEL SEGGIO PRESSO IL QUALE IL PREDETTO ACCOMPAGNATORE HA ASSOLTO TALE COMPITO DOVRA' FARNE APPOSITA ANNOTAZIONE SULLA SUA TESSERA ELETTORALE.

LA MEDESIMA LEGGE 5 FEBBRAIO 2003, N. 17, PREVEDE ANCHE CHE- SU ISTANZA DELL'INTERESSATO, CORREDATA DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE - L'ANNOTAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO ASSISTITO POSSA ESSERE PREVIAMENTE INSERITA, A CURA DEL COMUNE D'ISCRIZIONE ELETTORALE, NELLA TESSERA ELETTORALE PERSONALE MEDIANTE L'APPOSIZIONE DI UN CODICE (AVD), NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI RISERVATEZZA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196.

NEL CASO IN CUI SULLA TESSERA PERSONALE CHE L'ELETTORE PRESENTA AL SEGGIO RISULTI APPOSTO IL SUDDETTO CODICE AVD, L'ELETTORE MEDESIMO DOVRA' ESSERE AMMESSO AL VOTO CON L'AIUTO DI UN ACCOMPAGNATORE.

QUALORA, INVECE, LA TESSERA NON PRESENTI DETTO CODICE, O NEL CASO IN CUI NON RISULTI EVIDENTE L'IMPEDIMENTO, ESSO POTRA' ESSERE DIMOSTRATO MEDIANTE UN CERTIFICATO MEDICO CHE ATTESTI CHE L'INFERMITA' FISICA NON CONSENTE ALL'ELETTORE DI ESPRIMERE IL VOTO SENZA L'AIUTO DI UN ACCOMPAGNATORE.

AL RIGUARDO, SI INVITANO LE SS.LL. DI PORTARE QUANTO SOPRA A CONOSCENZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO.

PERALTRO, SI RITIENE ALTRESI' DOVEROSO CHE LE SS.LL. SENSIBILIZZINO IMMEDIATAMENTE LE AZIENDE SANITARIE LOCALI, AFFINCHE' SIA NEI TRE GIORNI CHE PRECEDONO IL GIORNO DELLA VOTAZIONE - IN CONFORMITA' AL DISPOSTO NORMATIVO DI CUI ALL'ART. 29, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 104/92 SURRICHIAMATA - SIA NEI GIORNI DELLA VOTAZIONE (AL FINE DI GARANTIRE IL DIRITTO DI VOTO COSTITUZIONALMENTE TUTELATO) VENGA ASSICURATA LA DISPONIBILITA' DI UN ADEGUATO NUMERO DI MEDICI AUTORIZZATI AL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ACCOMPAGNAMENTO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 15 GENNAIO 1991, N. 15, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

INOLTRE, DOVRA' ESSERE SVOLTA ANALOGA OPERA DI SENSIBILIZZAZIONE, AFFINCHE' LA RACCOLTA DEL VOTO DEGLI ELETTORI RICOVERATI NELLE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI E NEI CRONICARI, NEL CUI INTERNO SIA POSSIBILE INDIVIDUARE UNA STRUTTURA SANITARIA "SEPPURE DI MODESTA PORTATA" COME UN'INFERMERIA, VENGA EFFETTUATA - NELLE MEDESIME STRUTTURE - DALL'UFFICIO DISTACCATO DI SEZIONE, AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.P.R. 30 MARZO 1957, N. 361.

AL RIGUARDO, SI PRECISA - ALLA LUCE DEL PARERE ESPRESSO DAL MINISTERO DELLA SALUTE - CHE DEVONO ESSERE AMMESSI A VOTARE NEL LUOGO DI RICOVERO, IN CONFORMITA' ALLE PREVISIONI NORMATIVE DI CUI ALL'ART. 53 DEL D.P.R. 30 MARZO 1957, N. 361, SOPRACITATO, I TOSSICODIPENDENTI DEGENTI PRESSO LE STRUTTURE DI ASSOCIAZIONI, NONCHE' PRESSO GLI ENTI E LE ISTITUZIONI PUBBLICHE O PRIVATE, ANCHE NEL CASO IN CUI ALLE STRUTTURE MEDESIME NON SIA STATO ANCORA FORMALMENTE CONCESSO, DA PARTE DELLE AUTORITA' REGIONALI COMPETENTI, L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA SANITARIA, SOCIALE E RIABILITATIVA.

SI RACCOMANDA CHE LA RACCOLTA DEL VOTO DEI PREDETTI ELETTORI SIA CURATA DALL'UFFICIO DISTACCATO DI SEZIONE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DELL'ART. 53 DEL D.P.R. N.361/1957, SURRICHIAMATO.

SI PREGA DI RAPPRESENTARE QUANTO SOPRA ALLE STRUTTURE INTERESSATE, AI FINI DELLE PREVENTIVE, NECESSARIE INTESI CON I PRESIDENTI DI SEGGIO, NONCHE' AI FINI DI CONCORDARE L'ORARIO DELLA RACCOLTA DEL VOTO DELLE CATEGORIE DI ELETTORI DESCRITTE IN PREMessa.

CIO' STANTE, SI INVITANO LE SS.LL. - AI FINI DELLA PUNTUALE ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN ARGOMENTO - A VOLER DISPORRE LE NECESSARIE MISURE ORGANIZZATIVE.

CON L'OCCASIONE, SI PREGANO LE SS.LL. DI VOLER NUOVAMENTE SENSIBILIZZARE I RESPONSABILI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI, AI FINI DELLA PIENA ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.L. 3 GENNAIO 2006, N.1, CONVERTITO DALLA LEGGE 27 GENNAIO 2006, N.22, RIPORTATE DALLA CIRCOLARE N. 19 DEL 27 FEBBRAIO 2006, CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RICHIAMATA.

SI PREGA DI FAVORIRE UN CENNO DI ASSICURAZIONE.

PREFETTO SERRA